

ORDINE DI SERVIZIO

OGGETTO: INFORMATIVA PER I LAVORATORI SULL'OBBLIGO DI GREEN PASS DAL 15 OTTOBRE 2021 PER L'ACCESSO AL LAVORO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI NON POSSESSO DEL GREEN PASS, ART. 9octies D.L. N. 522021

Si porta a conoscenza di tutto il personale che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 dicembre 2021), a tutti i lavoratori **sarà vietato l'accesso ai luoghi in cui espletano l'attività lavoro senza il possesso e l'esibizione, a richiesta, di una certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) in corso di validità** (art. 9-septies del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/202) ovvero senza il possesso di un certificato medico di esenzione dalla campagna vaccinale.

1) Disciplina del green pass

Il green pass viene rilasciato a seguito di vaccinazione, guarigione dal covid o test (antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare) negativo.

Il green pass va esibito al datore di lavoro, o a soggetto delegato, in formato cartaceo o digitale e verrà controllato mediante lettura del QR Code tramite l'utilizzo dell'App C-19, non essendo previste modalità alternative, quali ad esempio attraverso certificati medici che attestano l'esecuzione della vaccinazione o del tampone.

L'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale (Circolari Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 23 settembre 2021). Tali soggetti sono tenuti a esibire, su richiesta, la relativa certificazione, che verrà controllata mediante la presa visione della stessa.

2) Effetto dei controlli

A tutti i dipendenti sprovvisti di Green Pass valido, dunque, sarà inibito l'accesso ai luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa e verranno considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione di un Green Pass valido.

Per i giorni di assenza motivati dal mancato possesso di certificato verde in corso di validità non sarà dovuta la retribuzione o altri compensi o emolumenti di qualunque tipologia.

Il mancato possesso di Green Pass potrà essere verificato all'ingresso dei luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa e durante lo svolgimento della stessa.

Nel caso delle verifiche effettuate all'ingresso dei luoghi di lavoro, le relative assenze saranno prive di conseguenze disciplinari ed il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto ai sensi del comma 6 dell'art. 9septies D.L. 52/2021.

Qualora un dipendente dovesse risultare privo di certificato verde a seguito di controllo all'interno del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre ad esserne immediatamente allontanato, la sua condotta potrà essere sanzionata disciplinarmente, oltre ad essere passibile di sanzione amministrativa di valore compreso tra € 600,00 e € 1.500,00, ai sensi del comma 8 dell'art. 9septies D.L. 52/2021.

3) Procedura per le verifiche

Ai fini dell'accesso e della permanenza al lavoro presso i luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa nella disponibilità di Tiemme, le verifiche verranno effettuate secondo la "Procedura per

l'organizzazione delle verifiche" che si allega al presente Ordine di Servizio. Vi invitiamo a prenderne visione nei luoghi di lavoro e ad attenervi alle indicazioni in essa contenute.

L'azienda si riserva di valutare a tutti gli effetti le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

L'Ufficio del Personale resta a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Arezzo, li 14/10/2021

Il Direttore Generale

Piero Sassoli

Allegato:

Procedura per l'organizzazione delle verifiche